



Consiglio regionale

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) per il sostegno al pendolarismo studentesco e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2017)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) sono inseriti i seguenti:

"2 bis. La Regione Abruzzo garantisce misure di sostegno al pendolarismo studentesco anche nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti del territorio regionale esclusi dall'applicazione della riduzione di cui ai commi 1 e 2.

2 ter. Nei comuni di cui al comma 2 bis è concessa a partire dall'anno scolastico 2020/2021 una riduzione pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale, agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, residenti in uno dei comuni di cui al comma 2 bis individuati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con il quale sono stabilite altresì le modalità di erogazione."
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017 è sostituito dal seguente:

"3. La riduzione di cui ai commi 2 e 2 ter è applicata dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. Unipersonale e dagli altri vettori del trasporto pubblico locale che agiscono in regime di concessione pubblica nei comuni individuati con il provvedimento di cui ai commi 2 e 2 ter, all'atto dell'emissione del titolo di viaggio nominativo, annuale o mensile."
3. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017, le parole "al comma 2" sono sostituite con le parole "ai commi 2 e 2 ter".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Alla copertura della spesa, prevista in euro 200.000,00 per l'annualità 2020, si fa fronte con apposito stanziamento sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale.

5 ter. Alla copertura della spesa, prevista in euro 275.000,00 per l'annualità 2021 e 275.000,00 per l'annualità 2022, si fa fronte, per ciascuna annualità, per euro 200.000,00 con apposito stanziamento sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale e per euro 75.000,00 attraverso la rimodulazione delle risorse presenti sul Titolo 1, Missione 01, Programma 01, del bilancio del Consiglio regionale per le rispettive annualità, da destinare sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale.

5 quater. Per le annualità successive, agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte con apposito stanziamento da inserire nel bilancio di previsione del Consiglio regionale."

Art. 2

(Norma transitoria relativa all'articolo 1)

1. La misura di sostegno di cui all'articolo 1 si applica ai titoli di viaggio emessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Rifinanziamento dell'art. 2 della l.r. 10/2020)

1. La misura di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) e ss.mm.ii., è rifinanziata con lo stanziamento di ulteriori euro 30.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, in attuazione dell'Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020, con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione – FSC – come individuate con D.G.R. n. 663 del 2 novembre 2020 e secondo le procedure in essa contenute.
3. A tale fine è apportata al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, per l'anno 2020, la seguente variazione per cassa e competenza:
 - a) lo stanziamento della Missione 09, Programma 6, Titolo 2 è diminuito per euro 30.000.000,00;
 - b) lo stanziamento della Missione 14, Programma 05, Titolo 2 è contestualmente aumentato per euro 30.000.000,00.

Art. 4

(Rifinanziamento della l.r. 19/2020)

1. Lo stanziamento di spesa relativo alla legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) è incrementato per l'anno 2020 di euro 60.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di spesa 1115/1 denominato "Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale" nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020-2022, annualità 2020.
3. Al fine della copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale 2020-2022, annualità 2020:
 - a) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 60.000,00;
 - b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 1115/1 "Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale", in aumento di euro 60.000,00.

Art. 5
(Sostituzione dell'art. 21 della l.r. 25/2020)

1. L'articolo 21 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 25 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 21
(Disposizioni per l'emergenza Covid presso la casa circondariale di Vasto)

1. Al fine di supportare le azioni della Casa-lavoro con sezione circondariale di Vasto finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Abruzzo provvede all'acquisto di idonei dispositivi per il controllo della temperatura e l'irrorazione di agenti sanificanti per il tramite della competente struttura amministrativa del Consiglio regionale di supporto alle Autorità Indipendenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti di euro 2.500,00 con lo stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 04, capitolo 1117.1 ridenominato "Emergenza Covid Casa Circondariale di Vasto" del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020."

Art. 6
(Modifiche all'art. 20 della l.r. 45/2019)

1. All'articolo 20 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera d) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché provvedere all'efficientamento, al potenziamento ed alla formazione delle risorse umane";
 - b) al comma 4, le parole "il termine perentorio di centottanta giorni dalla notifica della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "il 1° marzo 2022";
 - c) il comma 8 è abrogato.
2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7
(Autorizzazione all'utilizzo delle economie rinvenienti dal trasferimento di Terna S.p.A.)

1. E' autorizzato l'utilizzo delle economie del bilancio regionale di previsione per il corrente esercizio finanziario, rinvenienti al 31.12.2019 e riscritte nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, per un importo di euro 151.218,02, ad integrazione delle risorse, attualmente appostate nel Titolo 1, Missione 10, Programma 05, Macroaggregato 04, stanziare in favore delle Province e finalizzate all'attuazione dei Piani neve per il perseguimento della sicurezza viaria di cui all'articolo 4 della legge

regionale 12 novembre 2015, n. 40 (Valorizzazione dello scalo d'Abruzzo e interventi a favore delle Province per attuazione Piano neve).

Art. 8
(Rifinanziamento della l.r. 49/2017)

1. E' rifinanziata per l'esercizio 2020 la legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) per l'importo di euro 225.000,00 a copertura degli oneri correlati alla terza graduatoria.
2. Agli oneri del presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo 1009.10 denominato "Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016", nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione del bilancio della Regione, annualità 2020, in termini di competenza e cassa:
 - a) parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale" in aumento di euro 225.000,00;
 - b) parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, Capitolo 35026/4 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" in aumento per euro 200.000,00;
 - c) parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, Capitolo 35026/9 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" in aumento per euro 25.000,00.
4. Al bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020, è apportata la seguente, conseguente variazione per competenza e cassa:
 - a) parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, Capitolo 1001.1, denominato "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" in aumento di euro 225.000,00;
 - b) parte Spesa: Missione 11, Programma 02, capitolo 1009.10 denominato "Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016" in aumento euro 225.000,00.
5. La struttura della Giunta regionale competente in materia di Bilancio e Ragioneria provvede, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge, al trasferimento delle risorse al Consiglio regionale che entro i successivi 20 giorni provvede alla erogazione delle risorse agli aventi diritto.

Art. 9
(Rinnovo sostegno al Parco faunistico "La Rupe")

1. Lo stanziamento di spesa relativo all'articolo 38 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) è incrementato per l'anno 2020 per euro 6.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, come quantificati al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di spesa 1113/1, denominato "Sostegno al Parco faunistico "La Rupe"" nell'ambito della Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualità 2020.
3. La copertura finanziaria relativa al presente articolo è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020:

- a) Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 6.000,00;
- b) Missione 01, Programma 01, capitolo 1113/1 denominato "Sostegno al Parco faunistico "La Rupe"" in aumento di euro 6.000,00.

Art. 10
(Sostegno allo Zoo d'Abruzzo)

1. Il Consiglio regionale, al fine di sostenere l'attività dello Zoo d'Abruzzo, che rappresenta un'attrazione per tutti gli studenti della regione, è autorizzato ad acquistare biglietti di ingresso, da donare alle scuole elementari e medie della regione, per un importo complessivo di euro 12.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con lo stanziamento sul capitolo denominato "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo" nell'ambito della Missione 01, Programma 01, del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualità 2020.
3. La copertura finanziaria relativa al presente articolo è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020:
 - a) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 12.000,00;
 - b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1112 denominato "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo", in aumento di euro 12.000,00.

Art. 11
(Modifica alla l.r. 18/2001)

1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) le parole "salvo conferma del subentrante e può essere revocata su iniziativa dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "salvo conferma del vice capogruppo vicario e può essere revocata su iniziativa del subentrante, previa fruizione delle ferie spettanti ai dipendenti".

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/2 del 17.11.2020, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE